

SMBC BANK EU AG

Milan Branch

Via della Spiga 30 / Via Senato 25,
20121 Milano, Italia

Tel: +39 02 3602 7930

Piano di Sostituzione ai sensi del Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 e dell'articolo 118bis del
Testo Unico Bancario

Il presente piano (c.d. **“Piano di Sostituzione”**) è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato (**“Regolamento Benchmark”** o **“BMR”**), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (**“TUB”**).

Contesto Normativo di Riferimento

Il Regolamento Benchmark ha introdotto un quadro comune a livello europeo volto a garantire l'accuratezza e l'integrità dei tassi di riferimento (**“Indici di Riferimento”**) utilizzati per gli strumenti finanziari e i contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento. In particolare, l'articolo 28 del Regolamento Benchmark prevede che le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento elaborino e mantengano solidi piani scritti, che illustrino le azioni che adotterebbero nel caso in cui un indice di riferimento variesse sostanzialmente o cessasse di essere fornito.

In conformità a tale disposizione, il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207 ha introdotto il nuovo articolo 118-bis del TUB che disciplina le clausole contrattuali (c.d. **“clausole di fallback”**) che si occupano della situazione di variazione sostanziale o cessazione definitiva degli indici di riferimento utilizzati per la determinazione del tasso di interesse.

Ai sensi della normativa vigente, SMBC Bank EU AG (**“SMBC”** o la **“Banca”**, che opera in Italia anche per il tramite della succursale stabilita a Milano), deve:

- Redigere e mantenere un solido piano di sostituzione che specifichi le azioni da intraprendere in caso di cessazione o sostanziale variazione di un Indice di Riferimento. A tal scopo la Banca deve pubblicare, anche per estratto, e mantenere aggiornati il piano di sostituzione sul proprio sito *internet*;
- Ove possibile e opportuno, designare nel piano di sostituzione uno o più **Indici di Sostituzione** a cui si possa fare riferimento per la sostituzione di quelli cessati o variati, indicando il motivo per cui tali Indici di Sostituzione sarebbero valide alternative;
- Fornire il piano di sostituzione ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente su richiesta di quest'ultima e senza indebiti ritardi, e rifletterlo nella relazione contrattuale con la clientela.

Conseguentemente, la Banca è chiamata ad adottare all'interno dei relativi contratti indicizzati (i **“Contratti”**¹)

¹ Le regole sopra citate si applicano ai contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi (tax code and companies register of Milan Monza Brianza Lodi) № 10679170968, REA MI 2549184. Iscrizione all'Albo delle Banche (bank registration) № 8083, ABI 03337. P.IVA (VAT №) 10679170968. Capitale sociale (share capital): EUR 5.100.000.000,00.

Sede legale (registered office): Neue Mainzer Straße 52-58, 60311 Frankfurt am Main, Germany. Registered in the Commercial Register of the District Court (Amtsgericht) Frankfurt am Main under HRB 110214.

SMBC Bank EU AG Milan Branch host regulators in Italy are Banca d'Italia (Bank of Italy) and Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italian Companies & Stock Exchange Commission) (CONSOB).

clausole di fallback robuste e chiare che consentano alle relative controparti di individuare – anche per rinvio al piano di sostituzione – le modifiche all'Indice di Riferimento o l'Indice di Riferimento sostitutivo applicabile in caso di variazione sostanziale o cessazione dell'Indice di Riferimento applicato a tali Contratti.

Attuazione del Piano di Sostituzione

Il presente Piano di Sostituzione si applica ai Contratti aventi ad oggetto prodotti e servizi forniti nel territorio italiano da SMBC, nell'ambito di applicazione dell'art. 118bis del TUB.

La Banca monitora la disponibilità degli Indici di Riferimento utilizzati su base continuativa al fine di rilevare casi di futura cessazione o variazione sostanziale degli stessi.

Si precisa che:

- per “variazione sostanziale” si intende una modifica rilevante della metodologia per la determinazione o fornitura dell'Indice di Riferimento apportata dal relativo amministratore, per la quale l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento Benchmark richiede l'avvio di una procedura di consultazione;
 - per "cessazione" si intende la cessazione permanente del calcolo, della determinazione o della fornitura dell'Indice di Riferimento da parte del relativo amministratore (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il caso in cui l'amministratore dell'Indice di Riferimento annunci pubblicamente di aver cessato o che cesserà di fornire l'Indice di Riferimento in modo permanente o indefinito) e, in quel momento, non vi sia un amministratore successore che continui a fornire tale Indice di Riferimento; o il caso in cui l'amministratore dell'Indice di Riferimento o la sua autorità di vigilanza annunci che l'Indice di Riferimento non può più essere utilizzato o non è più rappresentativo del mercato sottostante e della realtà economica che intende misurare e che la rappresentatività non sarà ripristinata.
- Variazione sostanziale di un Indice di Riferimento

Laddove sia apportata una variazione sostanziale a un Indice di Riferimento in conformità alla procedura sviluppata dal suo amministratore ai sensi dell'articolo 28(1) del Regolamento Benchmark, SMBC applicherà quanto stabilito nell'eventuale clausola di fallback presente nei Contratti, al fine di continuare a utilizzare l'Indice di Riferimento così come modificato, o di applicare un eventuale Indice di Sostituzione.

In assenza di tale clausola, SMBC continuerà ad usare l'Indice di Riferimento così come modificato. Ove, tuttavia, le autorità di vigilanza competenti o la prassi di mercato dovessero raccomandare o identificare uno specifico indice come Indice di Sostituzione dell'Indice di Riferimento soggetto a variazione sostanziale, SMBC adotterà l'indice raccomandato come Indice di Riferimento (con il consenso, ove necessario, della clientela).

- Cessazione di un Indice di Riferimento e determinazione dell'Indice di Sostituzione

In caso di cessazione di uno o più Indici di Riferimento in uso nei Contratti con la clientela, l'Indice di

del TUB (inclusi operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento) in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

Sostituzione applicabile ai Contratti a partire dalla data di efficacia della cessazione sarà l'indice individuato dalla clausola di fallback contenuta nel relativo Contratto in essere con la clientela.

Se nel Contratto non è identificato alcun Indice di Sostituzione, la Banca ne identificherà uno in base ai criteri delineati nel presente Piano di Sostituzione. In particolare:

- (i) Se il presente Piano di Sostituzione individua un Indice di Sostituzione per l'Indice di Riferimento in corso di cessazione, la Banca applicherà tale Indice di Sostituzione. Difatti, ove la Banca lo ritenga possibile e opportuno sulla base del presente quadro normativo e della prassi di mercato, la Banca si propone di individuare in anticipo una alternativa adeguata per ciascun Indice di Riferimento utilizzato nei Contratti.

In tal senso, rispetto all'EURIBOR, la Banca ritiene che l'Indice di Sostituzione adeguato sia il Tasso €STR EFTERM (*Euro Forward Looking Term Rate*). Tale indice è stato scelto in considerazione delle raccomandazioni provenienti da gruppi di lavoro autorevoli quali il Working Group on Euro Risk-Free Rates.

- (ii) Tuttavia, non è sempre possibile individuare in anticipo indici alternativi per gli Indici di Riferimento utilizzati nei Contratti. Nel caso in cui, per un Indice di Riferimento specifico, il presente Piano di Sostituzione non preveda un Indice di Sostituzione, al verificarsi di un evento di cessazione di tale Indice di Riferimento la Banca individuerà un Indice di Sostituzione utilizzando i seguenti criteri: eventuali designazioni effettuate dall'amministratore dell'Indice di Riferimento e/o a norma di legge (compresi gli Indici di Sostituzione identificati dalle autorità competenti); eventuali raccomandazioni di autorità, organismi ufficiali e associazioni di categoria come ISDA o LMA; conformità dell'Indice di Sostituzione ai requisiti del Regolamento Benchmark; idoneità a misurare la realtà economica sottostante; la prassi di mercato; la fattibilità tecnica e temporale della sostituzione; la coerenza con l'Indice di Riferimento originale in termini di struttura, diffusione e caratteristiche dei prodotti correlati.

- Applicazione di un fattore di aggiustamento

L'Indice di Sostituzione sarà aumentato del c.d. "Credit Adjustment Spread" eventualmente specificato nella clausola di fallback del relativo Contratto.

Ove non specificato, la Banca valuterà se sia necessario applicare un fattore di aggiustamento. Tale fattore di aggiustamento ha lo scopo di neutralizzare l'eventuale trasferimento di valore o impatto economico negativo sulle parti durante la transizione, garantendo l'equivalenza economica tra l'Indice di Riferimento originario e il corrispondente Indice di Sostituzione.

In caso di sostituzione dell'EURIBOR con EFTERM, la Banca applicherà quale fattore di aggiustamento la mediana storica quinquennale della differenza tra gli ultimi valori dell'EURIBOR disponibili per il periodo rilevante e i corrispondenti valori dell'EFTERM, calcolata secondo la metodologia prevista da ISDA (International Swaps and Derivatives Association) e raccomandata dal Working Group on Euro Risk-Free Rates. In ogni caso, la Banca

terrà conto di eventuali indicazioni che potranno essere fornite nell'annuncio dell'evento di sostituzione da parte dell'amministratore o della relativa autorità di vigilanza, o che venga rilasciata da gruppi di lavoro o associazioni di categoria.

- Informativa alla clientela

Entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'Indice di Riferimento, la Banca invierà apposita comunicazione ai clienti che hanno stipulato Contratti indicizzati all'Indice di Riferimento oggetto di cessazione, al fine di comunicare l'Indice di Sostituzione che sarà applicato al/ai Contratto/i di riferimento, la data di efficacia applicabile, nonché la possibilità di esercitare il diritto di recesso e le relative procedure, in conformità a quanto previsto dal sottostante Contratto.

Le modifiche di cui sopra si intenderanno approvate ove il cliente non receda dal Contratto (con le eventuali spese ove previste dal Contratto stesso) entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

- Monitoraggio e aggiornamento del Piano di Sostituzione

La Banca monitora costantemente la validità del Piano di Sostituzione. In caso di modifiche normative, eventi legati a condizioni di mercato, modifiche organizzative od operazioni aziendali, nonché l'introduzione di nuovi Indici di Riferimento legati ai prodotti e servizi offerti, la Banca provvede ad aggiornare il Piano di Sostituzione medesimo comunicando i relativi aggiornamenti alla clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione disponibile.